

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DI EMERGENZA (BARRIERAMENTO IDRAULICO) NEL SITO DELLA DISCARICA
PUBBLICA DISMESSA "VILLA CARMINE", COMUNE DI MONTESILVANO, NEL SIR "FIUMI
SALINE E ALENTO"**

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 55 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.

**GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71
DEL D. LGS. N.36/2023, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL**

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
CONTAMINATE PRODOTTE PRESSO LA EX DISCARICA DISMESSA DI VILLA CARMINE IN
MONTESILVANO (PE), NONCHÉ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO E STOCCAGGIO PRESENTE NEL SITO**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CUP: D71E23000400002

CIG: B9C3441B82

CPV: 90733800-2

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO – AMMONTARE DELL'ALLATO CARATTERISTICHE DELLE ACQUE SOTTERRANEE CONTAMINATE.....	3
ART.2 – FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
ART.3 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
ART.4 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO	5
ART.5 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - SAL.....	5
ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	7
ART.7 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	8
ART.8 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	8
ART.9 - SICUREZZA SUL LAVORO	10
ART.10 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE - PARI OPPORTUNITÀ	11
ART.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART.12 – RECESSO	14
ART.13 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE.....	14
ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI	17
ART.15 - SERVIZI E PRESTAZIONI PREVISTE IN APPALTO.....	17
ART.16 - CARATTERISTICHE DEL SITO DI PRELIEVO	18
ART.17 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	19
ART.18 - PENALI.....	19
ART.19 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	20

ALLEGATO 1 – Certificati analitici delle acque

ALLEGATO 2 – Planimetria Generale impianto P&S e documentazione fotografica

PARTE I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART.1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO – AMMONTARE DELL'ALLATO CARATTERISTICHE DELLE ACQUE SOTTERRANEE CONTAMINATE

L'oggetto del servizio è costituito dall'**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE CONTAMINATE PRODOTTE PRESSO LA EX DISCARICA DISMESSA DI VILLA CARMINE IN MONTESILVANO (PE), NONCHÉ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO E STOCCAGGIO PRESENTE NEL SITO**, da svolgersi per un periodo di anni 3 (tre), per un quantitativo medio presumibile pari a 500 m³/mese. Viene assunta una densità delle acque pari ad 1 tonnellata per metro cubo.

Si precisa che il quantitativo medio stimato potrebbe essere soggetto a variazioni in funzione della taratura dell'impianto che dovrà essere ottimizzato nel corso dello svolgimento dell'appalto.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 1.281.150,00 (unmilioneduecentoottatunomilacentocinquanta/00), di cui € 12.811,50 (IVA esclusa) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato sulla quantità stimata di tonnellate di acqua contaminata da smaltire e/o avvio a recupero di circa 19.710 tonn. nei tre anni.

La tariffa a base di gara, franco impianto, comprensiva del servizio di smaltimento e/o avvio a recupero e di effettuazione di verifiche analitiche periodiche (Cfr. Art.4), è di € 65,00 per tonnellata, di cui € 0,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi comprensivo di eventuali ecotasse ed al netto dell'IVA, intendendosi per ecotasse l'insieme di ogni imposta, tassa, onere di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti in materia.

Le acque sotterranee contaminate di che trattasi sono costituite da materiale individuato dal codice CER 16.10.02 – rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01. Le analisi chimiche più recenti della tipologia di acque sotterranee contaminate da trattare sono fornite nell'allegato 1 al presente Capitolato.

Si precisa che, attualmente, l'area destinata all'esecuzione del presente servizio è sottoposta a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Pescara.

ART.2 – FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art.114 del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione del contratto si dovrà fare riferimento alle seguenti figure:

- Referente ARAP e Responsabile Unico del Progetto (RUP).
- Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio;
- Referenti impresa appaltatrice.

Referente ARAP e Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Il referente ARAP, il quale può coincidere con il RUP, avrà in carico la gestione dei rapporti e la trasmissione di atti/documenti tra appaltatore e stazione appaltante nell'arco dello svolgimento dell'intero servizio.

Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 dell'allegato I.2 al Codice.

Il RUP dell'appalto, con Deliberazione del C.d.A. di ARAP n. 96 del 22.04.2024, è individuato nella persona del Dott. Gabriele Pugliese, mail: info@arapabruzzo.it - arapabruzzo@pec.it.

Il RUP, anche avvalendosi di eventuali responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo di svolgimento dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.

Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Sono attribuiti al RUP tutti i compiti di cui alle lettere da a) ad m) di cui al comma 2 dell'Art.6 dell'Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 che si intendono qui interamente richiamate.

Inoltre, in fase di affidamento sono demandati al RUP tutti i compiti di cui alle lettere da a) a g) di cui al comma 1 dell'Art.7 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 che si intendono qui interamente richiamate ed in fase di esecuzione sono demandati al RUP tutti i compiti di cui alle lettere da a) a v) di cui al comma 1 dell'Art.8 dell'Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 che si intendono qui interamente richiamate.

Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio

Ricadendo nel caso previsto dalla lettera g) del comma 2 dell'Art.32 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio non può essere coincidente con il RUP.

Sono attribuiti al Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio tutti i compiti di cui alle lettere da a) ad n) di cui al comma 2 dell'Art.31 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 che si intendono qui interamente richiamate. Si vedano anche le disposizioni di cui al successivo Articolo 4.

Referenti impresa appaltatrice

L'appaltatore deve comunicare ad ARAP, entro l'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile del servizio, che è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall'appaltatore a rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità.

In caso di necessità, ARAP può richiedere al responsabile del servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 48 (quarantotto) ore.

L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del presente appalto, il nominativo del Responsabile al quale affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e protezione previsto dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. 81/2008, pena la decadenza del contratto. Ogni modifica di tale nominativo deve essere tempestivamente e formalmente comunicata ad ARAP, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuto subentro. Fino a nuova comunicazione, rimane responsabile quello precedente.

ART.3 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dichiara, così come risulta indicato in sede di offerta, di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo del servizio da svolgere, e pertanto di:

- a) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, e le condizioni del suolo sede di svolgimento del servizio;

- b) avere verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi nel sito con la portata della struttura dell'accesso carraio e di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto del servizio;
- c) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni e dello stato di fatto dei luoghi. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART.4 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Durante tutta la durata del contratto, la Stazione appaltante, nella persona del Direttore dell'esecuzione del servizio o di suoi delegati, ha la facoltà di effettuare verifiche di conformità e controlli sul mantenimento da parte del Contraente dei requisiti certificati e/o dichiarati ai fini della stipula del contratto nonché sulla quantità e qualità delle prestazioni previste, procedendo ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto, nelle forme ritenute più opportune quali ad esempio (elenco non esaustivo):

- controllo del rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali;
- controllo della tipologia degli automezzi impiegati in base a quanto comunicato prima dell'avvio del servizio;
- controllo dei quantitativi effettivamente prelevati;
- verifica della perfetta funzionalità di impianti ed apparecchiature.

Eventuali irregolarità ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto saranno segnalati per iscritto all'Impresa aggiudicataria.

Il Contraente è obbligato a porvi immediatamente rimedio.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'Impresa comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli riguardanti inadempimenti e penali e risoluzione per inadempimento e recesso.

ART.5 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - SAL.

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto annuale viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione per ogni annualità del servizio.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, con cadenza bimestrale ed importo calcolato in base ai quantitativi di acque effettivamente asportati e documentati.

Nei contratti di servizi i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 15 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il Direttore dell'esecuzione del servizio accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il Direttore dell'esecuzione del servizio adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dell'esecuzione del servizio e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il Direttore dell'esecuzione del servizio, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di regolarità di svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le già menzionate piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare svolgimento del servizio o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- i movimenti di attrezzi e materiali ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le attività prestabilite;
- la pulizia e la manutenzione dell'area di stoccaggio e di carico, l'inghiaiamento ove necessario della via di accesso e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia dell'area e di tutti i materiali/attrezzi in essa esistenti, nonché di tutti i beni ivi presenti di proprietà della stazione appaltante;
- il mantenimento, fino al termine del servizio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti l'area di carico;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui il servizio dipende, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- la pulizia delle vie di transito, col personale necessario;
- il libero accesso ed il transito nell'area, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori o servizi per conto diretto della stazione appaltante;

- la predisposizione, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del d.lgs. 36/2023;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili;
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei servizi e nell'eventuale compenso di cui all'articolo 1 - Ammontare dell'Appalto del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
- L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

ART.7 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente Capitolato Speciale è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui alla L. n. 481/1995.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo ipotesi di forza maggiore. La Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni eventuale inadempienza contrattuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire ex officio le attività necessari per il regolare andamento del servizio, il tutto a spese dell'Appaltatore.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART.8 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

- b. si rendono necessari prestazioni/lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
- c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
- d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 1. modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 2. successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
 3. assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
- e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
- f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.
- g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

1. desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
2. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del servizio e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità del servizio, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.9 - SICUREZZA SUL LAVORO

Per le prestazioni di cui al presente appalto l'Aggiudicatario dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni e la cartellonistica all'interno degli impianti. Le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Non sono previsti rischi interferenziali, e pertanto non si procede alla redazione del DUVRI, alcune indicazioni sono riportate nel seguito del presente articolo.

L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio fornirà ad ARAP il proprio Piano Operativo di Sicurezza per sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti, oltre alla nomina del RSPP e del Medico Competente. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso l'impianto di destinazione finale; in caso di parziale incompatibilità, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alle relative modifiche.

l'Aggiudicatario assume l'onere di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attenendosi alle Norme Generali di Sicurezza, Igiene sul Lavoro e Tutela Ambientale vigenti.

Le parti che sottoscrivono il contratto si impegnano alla reciproca immediata trasmissione di motivi di variazione delle specifiche informazioni rese, per la costante revisione ai sensi di quanto imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Aggiudicatario deve considerare, tra l'altro e in particolare, i seguenti fattori di rischio, connessi al servizio in oggetto:

1. Rischi derivanti dal contatto con i rifiuti;
2. Rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;
3. Rischi derivanti dall'attività in luogo pubblico e sulla sede stradale;
4. Rischi derivanti dall'attività di scarico.

Per gli oneri di cui sopra, l'appaltatore non potrà mai pretendere compendi aggiuntivi.

Per assicurare l'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. Detto personale, in servizio, deve essere vestito in maniera decorosa, indossando idonei D.P.I. previsti dalle norme di sicurezza e dal Codice della Strada.

Il personale dell'appaltatore deve sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle leggi vigenti o prescritte dalle autorità Sanitarie competenti per territorio. L'appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.

L'appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di ARAP, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, ed eventuali collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di cui alle leggi e agli atti amministrativi in vigore e applicabili al presente appalto.

Nei casi d'infrazione l'appaltatore è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di ARAP o di altri organi a ciò deputati. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di ARAP e di eventuali terzi.

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tale fine l'appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi. ARAP può richiedere l'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore deve inviare ad ARAP, annualmente o al termine del contratto d'appalto qualora la durata sia inferiore ad un anno, un riepilogo di ogni infortunio avvenuto durante l'esecuzione del presente appalto, sia per quelli occorsi durante le attività direttamente eseguite dall'appaltatore che quelli eseguiti da eventuali imprese subappaltatrici, qualora l'affidamento a terzi di servizi o prestazioni sia consentito dal presente appalto. Analoga procedura dovrà essere eseguita per l'invio del riepilogo degli incidenti e dei Mancati Infortuni. Ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o animali durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolo, è totalmente ed esclusivamente a carico dell'appaltatore. ARAP potrà attivare in qualsiasi momento controlli per verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, e l'appaltatore è tenuto a garantire la massima collaborazione affinché tali controlli possano essere espletati.

ART.10 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE - PARI OPPORTUNITÀ

L'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) in vigore per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il CCNL di riferimento per le attività previste nell'appalto è per la raccolta e il trasporto rifiuti è il **CCNL Igiene Ambientale, sottoscritto il 20 febbraio 2023, con decorrenza dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026.**

Quando l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative, secondo modalità e procedure di cui all'Allegato I.01 al Codice.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia costituito da soggetto che occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere dimostrato che le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norma per il diritto al lavoro dei disabili*). In tale fattispecie l'appaltatore presenta alla Stazione appaltante:

- copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia costituito da soggetto che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti ed inferiore a 50 dipendenti l'aggiudicatario si impegna a produrre alla Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del codice) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

ART.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di prestazioni/lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore delle attività a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore delle attività, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore delle attività la redazione dello stato di consistenza delle attività già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del servizio assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente eseguite - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento
 - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le

modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART.12 – RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni

ART.13 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell'esecuzione del servizio che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del Direttore dell'esecuzione del servizio e, ove costituito, dell'organo di verifica di conformità. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Ove nonostante l'applicazione degli strumenti ora descritti non dovesse essere trovato un accordo tra le parti si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente che nel caso in esame è costituita dal tribunale di Pescara.

Collegio consultivo tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea **e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro**, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione delle attività. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'articolo 216, c. 4 dell'opera. Salvo diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI

La stazione appaltante, gli offerenti e l'aggiudicatario prestano il loro consenso al trattamento dei dati ai sensi e nei limiti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. In particolare, il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. n. 241/90.

Si veda anche l'Art.30 del Disciplinare di gara.

PARTE II – CAPITOLATO TECNICO

ART.15 - SERVIZI E PRESTAZIONI PREVISTE IN APPALTO

Le prestazioni previste nel presente appalto riguardano:

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque sotterranee contaminate prodotte nelle aree della discarica dismessa denominata “Villa Carmine” sita in Montesilvano (PE) ed attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di pompaggio e stoccaggio delle acque presenti in sito.

Il servizio di prelievo delle acque sotterranee contaminate avverrà direttamente dai serbatoi esistenti.

Dovranno inoltre essere fatte svolgere, a cura e spese dell'Appaltatore, presso un Laboratorio Ufficiale, le relative analisi chimiche per la caratterizzazione delle acque raccolte in misura di un campione ogni 500 m³ e comunque ogni 30 giorni al massimo. Le certificazioni analitiche, non appena emesse dal laboratorio, dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante in forma elettronica in tempo reale o entro le 48 ore successive in formato cartaceo.

Il campione dovrà essere prelevato da uno dei serbatoi di stoccaggio.

L'Appaltatore, per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà consegnare ad ARAP la quarta copia del FIR ed esibire il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., compilata in ogni sua parte e conforme ai disposti legislativi del caso, la quale rimarrà allegata al Registro di Contabilità consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente con i prezzi formulati in sede di offerta.

Si ribadisce che le attività di prelievo ed avvio agli impianti di Trattamento/recupero saranno contabilizzate “a misura” e che i quantitativi sopra indicati potranno variare sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti senza che ciò possa essere motivo, per l'Appaltatore, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti.

Pertanto, tali quantità, sono puramente indicative e non vincolanti dal punto di vista contrattuale ma di riferimento esclusivo ai soli fini dell'aggiudicazione della presente gara.

L'impianto di prelievo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dell'appalto a cura dell'appaltatore ed a suo carico sono le eventuali spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto stesso costituite dalla fornitura di eventuali materiali di consumo e dalla verifica della funzionalità di apparecchiature e componenti. Saranno a carico dell'appaltatore anche le spese per la sostituzione/ripristino di componenti ed apparecchiature la cui funzionalità sia stata pregiudicata da incuria o imperizia.

I quantitativi prelevati dovranno essere trasmessi quotidianamente alla Stazione appaltante in forma elettronica in tempo reale al termine della giornata lavorativa o entro le 24 ore successive in formato cartaceo

ART.16 - CARATTERISTICHE DEL SITO DI PRELIEVO

Il sito in questione insiste su aree di proprietà Comunale e su area demaniale consistente quest'ultima nella parte compresa tra il corpo della discarica dismessa di Villa Carmine ed una strada facente parte della viabilità comunale, a sua volta adiacente gli argini del Fiume Saline (allegato 2 al presente Capitolato).

La parte comunale è identificata in catasto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Montesilvano (PE), al Foglio 12, particelle n.407, 710 e 894; la proprietà delle aree risulta in capo al Comune di Montesilvano, la superficie interessata presenta un'estensione complessiva tra comunale e demaniale di circa 21.000 [m²].

Le acque sotterranee contaminate da raccogliere sono contenute in 5 serbatoi da 25 [m³] ciascuno, lo stoccaggio temporaneo consente quindi l'accumulo di 125 [m³] di acque da inviare, in media con cadenza settimanale, a idonei impianti di trattamento.

I serbatoi dai quali prelevare sono alloggiati all'interno di un bacino di contenimento recintato per evitare sia fuoriuscite incontrollate di acque contaminate in caso di sversamenti che accessi non autorizzati.

L'impianto è dotato di gestione dei riempimenti sostanzialmente autonoma con dispositivi automatici di marcia/arresto delle pompe in base al livello del liquido nei pozzi di emungimento ed al grado di riempimento dei serbatoi. Elettrovalvole comandate da galleggianti di controllo provvedono ad escludere selettivamente i serbatoi pieni. Allarmi generati da malfunzionamenti o arresti sono trasmessi via rete gsm in modo da consentire tempestivi interventi di verifica o ripristino delle attività.

ART.17 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di prelievo delle acque sotterranee contaminate avverrà direttamente dai serbatoi esistenti e dovrà essere svolto per il quantitativo totale presunto di 500 t/mese per il periodo indicato di 3 anni. L'Appaltatore potrà organizzare il servizio di raccolta liberamente in base a quanto proposto in sede di gara a condizione di garantire in ogni caso l'intervento prima dell'esaurimento delle volumetrie di stoccaggio a disposizione (125 m³).

In caso di emergenza, l'Appaltatore dovrà garantire il prelievo, il trasporto e lo smaltimento di una quantità fino a 25 t/giorno (venticinque tonnellate/giorno), anche nei giorni festivi e comunque entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione. Il servizio non è necessariamente continuativo, ma deve essere attivato prima del raggiungimento della capacità massima dei serbatoi oppure in caso di qualsiasi segnale di allarme o di attenzione proveniente dal sistema di gestione degli impianti.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro i termini indicati dall'Appaltatore in sede di gara.

Le operazioni di pesatura saranno compiute presso un impianto che dovrà essere individuato di comune accordo tra le parti contraenti. Tale pesatura sarà utilizzata come riferimento per la fatturazione del servizio.

Le eventuali spese e gli oneri relative alla taratura della pesa sono a carico dell'impresa.

I mezzi dell'Appaltatore dovranno essere autorizzati all'ingresso presso l'impianto, secondo la prassi normativa vigente ed essere certificati come rispondenti ai requisiti di Legge per il carico, trasporto e scarico delle acque sotterranee contaminate.

Tutte le operazioni afferenti al servizio e a questo collegate, sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale è, altresì, responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

L'Appaltatore è, altresì, unico responsabile per eventuali furti e/o danneggiamenti alle attrezzature fornite ed installate per l'esecuzione delle attività indicate nel presente capitolo tecnico, fino all'emissione del certificato di verifica di conformità al termine dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà fornire ad ARAP, un recapito telefonico rete fissa attivo durante i normali orari di ufficio e un recapito telefonico cellulare sempre attivo, nonché un indirizzo mail sempre monitorato.

Il recapito telefonico su cellulare e la mail devono essere attivi tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

L'Appaltatore, durante le operazioni di carico, dovrà impiegare ogni accorgimento per evitare danneggiamenti ai presidi di impermeabilizzazione dell'area di stoccaggio temporaneo ed agli impianti ivi presenti.

Ogni danneggiamento verificatosi in tale fase dovrà essere tempestivamente ripristinato allo stato precedente a cura e spese dell'Appaltatore.

ART.18 - PENALI

Il mancato rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite dal contratto comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari **all'1% (uno per mille)**, da calcolarsi sull'importo contrattuale netto.

L'importo massimo della penale è fissato al 10% dell'importo contrattuale netto dell'affidamento del servizio prelievo, trasporto e smaltimento delle acque sotterranee contaminate prodotto nelle aree della ex Discarica "Villa Carmine" in Montesilvano.

Superato il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto, ARAP potrà procedere, senza formalità di sorta, in primo luogo alla escusione della fideiussione, e quindi alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Il mancato rispetto delle condizioni offerte in sede di gara, specificatamente in relazione a quantitativi e tipologia di automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio comporteranno la rescissione del contratto. Eventuali situazioni di emergenza che comportino l'impiego temporaneo di automezzi con livelli di emissione diversi da quelli indicati in sede di gara dovranno essere tempestivamente comunicate ad ARAP che provvederà, o meno, ad autorizzare l'impiego temporaneo di automezzi sostitutivi.

ART.19 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto si verifica una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione prezzi nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguirsi.

La compensazione è determinata considerando gli indici “per il mercato interno” dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO di riferimento elaborati dall’ISTAT.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità del servizio, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.